



CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

73034 P.tta del Gesù – cod. fisc. 81001150754 – tel. 0833/798316 - 0833/798315
sito internet: www.comune.gaglianodelcapo.le.it – e-mail: lavori.pubblici@comune.gaglianodelcapo.le.it
PEC: lavoripubblici.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER LA STAGIONE CALCISTICA 2021/2022

(dal 15 settembre 2021 al 15 giugno 2022)

L'anno duemilaVENTUNO il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione Comunale di Gagliano del Capo (LE), c.f. 81001150754 nella persona dell'Arch. Dionino GIANGRANDE nella sua qualità di Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale;

E

La società/associazione sportiva: con sede in (...), alla via n. Cap Part. Iva, rappresentata dal sig. nato a(Prov. ...) il c.f. in qualità di; Premesso:

- **Che** il Comune di Gagliano del Capo è proprietario dell'impianto polisportivo comunale denominato "A: Adamo" ubicato alla S.S. 275;

- **Che** l'impianto polisportivo comunale è stato realizzato per permettere e promuovere lo svolgimento di attività sportive, in particolare il calcio;

- **Che** questa Amministrazione Comunale con atto deliberativo n. 69 del 21.06.2021 ha dato indirizzo al sottoscritto, Arch. Dionino GIANGRANDE, Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale di questo Ente, per procedere all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle Associazioni Sportive, Organizzazioni Sportive, Enti, ecc., presenti sul territorio, la cui attività risulta essere dai rispettivi statuti senza fini di lucro, **per la concessione temporanea del campo sportivo comunale – stagione calcistica 2021/2022;**

Ritenuto:

- **Di procedere** all'affidamento per la concessione temporanea del campo sportivo comunale "A. Adamo" sito alla S.S. 275 Maglie-Leuca, mediante Avviso Pubblico finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di tutte le Associazioni Sportive presenti sul territorio, in grado di garantire un utilizzo ottimale della struttura per la stagione calcistica 2021/2022.
- **Di approvare** lo Schema di Avviso Pubblico con allegato schema di convenzione per la gestione temporanea del campo sportivo comunale, regolante i rapporti tra il Comune e la Società assegnataria per la stagione calcistica 2021/2022;
- **Di provvedere** alla pubblicazione dell'Avviso pubblico con allegato schema di convenzione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune;

- **Di individuare** i contraenti tra le associazioni sportive presenti sul territorio con priorità per quelle locali che abbiano manifestato interesse ad assumere a proprio carico e per la durata della stagione calcistica 2021/2022 la gestione ottimale della struttura in argomento.
 - Che la gestione della stessa da parte di Associazioni sportive, oltre a garantire la costante efficienza del servizio, consente anche di perseguire le finalità dell'Amministrazione Comunale nel settore dello sport;
 - Che pertanto al fine di preservare l'impianto polisportivo, il Comune di Gagliano del Capo, ritiene utile, oltre che opportuno, affidare tale gestione alle associazioni sportive presenti sul territorio;
 - Che la società/associazione, ha manifestato interesse al fine di assumere provvisoriamente a proprio carico, la gestione del campo sportivo comunale "A. Adamo";
 - Che la società/associazione, promuoverà la crescita della pratica sportiva, con l'obiettivo di creare un forte punto di riferimento per lo sport giovanile a Gagliano del Capo e paesi limitrofi;
 - Che la società/associazione, attualmente partecipa al campionato con una propria squadra rappresentando in tal modo un ottimo veicolo di promozione e di marketing del territorio;
 - Che la società/associazione, intende accettare per quanto stabilito nella presente convenzione, la gestione del campo sportivo comunale al fine di promuovere attività sportive;
- Tutto ciò premesso, e nell'intesa che quanto innanzi riportato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della concessione temporanea del Campo Sportivo Comunale "A. Adamo" sito alla S.S. 275 alle società e associazioni per la **stagione calcistica 2021/2022**, al fine di raggiungere gli scopi e le finalità riportate in premessa.

Sono comprese nella presente convenzione tutte le strutture ed attrezzature mobili ed immobili poste all'interno della recinzione perimetrale del suddetto impianto.

Articolo 2 (Durata)

La presente convenzione è a carattere provvisorio e per il periodo pari alla **durata della stagione calcistica 2021/2022 (dal 15 settembre 2021 al 15 giugno 2022)**; Il rapporto ha natura concessoria e, come tale, esclude l'applicazione della normativa attinente alla locazione di immobili o di aziende.

Articolo 3 (Oneri a carico del Concessionario e del Concedente)

Il **Concessionario** è obbligato a mantenere inalterati ed a salvaguardare la destinazione iniziale dei beni di proprietà comunale e l'efficienza degli impianti e delle attrezzature; il **Concessionario** si obbliga a mantenere il complesso in tutte le sue parti mobili ed immobili con la massima diligenza, assumendo a proprio carico qualsiasi onere di ordinaria manutenzione e conservazione ordinaria, compresa la manutenzione ordinaria del terreno di gioco.

Restano a carico del Comune concedente la Programmazione degli interventi non ancora effettuati e di cui al parere del CONI del 18.04.2013 prot. n. 4018; tutti gli oneri per la valorizzazione degli impianti esistenti mediante adeguamento alle norme di sicurezza, gli oneri per la manutenzione straordinaria relativamente alla struttura, agli impianti, al terreno di gioco ed agli alberi presenti nel recinto della struttura. Qualora durante la concessione occorressero all'impianto in parola lavori straordinari, indispensabili ed urgenti, il Concessionario dovrà consentire l'esecuzione senza compensi o indennizzi di sorta.

I tempi e le modalità di intervento si concorderanno con il Concessionario in modo tale da non creare disagi allo svolgimento delle normali attività sportive.

Articolo 4 (Spese di gestione e di personale)

Le “**spese di gestione**” e di esercizio del campo sportivo sono ad esclusivo carico di ciascun Concessionario, in particolare:

- > fornitura di gas e/o gasolio per la produzione di acqua calda sanitaria;
- > spese relative alla manutenzione ordinaria quali ad esempio la pulizia ordinaria degli spogliatoi, dei servizi igienici;
- > spese per la manutenzione dei rettangoli di gioco e dell'intero impianto sportivo;
- > spese per interventi di messa in sicurezza con delimitazione con nastro bianco e rosso di tutti i manufatti di qualunque genere (pali, torri faro, ecc.) presenti sulle aree circostanti;
- > il tracciamento dei campi da gioco;

Il Concessionario assume ogni onere relativo al personale dipendente e non, che riterrà di utilizzare per assicurare il corretto utilizzo del campo sportivo, nell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, assume, inoltre, ogni onere previdenziale e assicurativo del personale adibito.

Articolo 5 (Canone Concessorio)

• E' carico di ogni Associazione aderente a provvedere al pagamento, del “Canone concessorio” per l'utilizzo del bene e per la durata della concessione, come previsto dall'art. 24 del “Regolamento per l'utilizzo e la gestione dei beni comunali” adottato con D.C.C. n. 8/1997, determinato in complessivi € **300,00** (trecento) mensili, di cui € **100,00** (cento) a titolo di canone concessorio ed € **200,00** (duecento) a titolo di rimborso forfettario anticipato delle spese relative ai consumi di luce e acqua.

• Tale canone dà diritto all'utilizzo dell'intero impianto con l'utilizzo degli spogliatoi e servizi per n. 2 allenamenti settimanali di 2 ore cadauno e per la gara ufficiale.

• Il concessionario dovrà corrispondere solo il canone concessorio di € **100,00** (cento) se nella domanda dichiarerà:

-di voler utilizzare l'impianto per le sole gare ufficiali;

-di voler utilizzare l'impianto con esclusione di spogliatoi e illuminazione per n. 3 allenamenti a settimana di 2 ore ciascuno.

- Il canone dovrà essere versato da ciascun Concessionario a favore del Concedente in rate mensili anticipate entro il giorno 10 di ogni mese.

Articolo 5 bis
(Clausola risolutiva espressa)

Il mancato pagamento da parte dei singoli Concessionari di n. 2 mensilità consecutive del canone concessorio è causa di risoluzioni di diritto della presente convenzione.

La presente è da intendersi come clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Pertanto al verificarsi della causa sopra specificata, il contratto si intenderà risolto a seguito di comunicazione effettuata dall'Ente alla parte inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6
(Spese di manutenzione)

La manutenzione ordinaria per tutto ciò che forma oggetto della concessione è a carico di ciascun Concessionario, o in solido tra gli eventuali assegnatari, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e nel rispetto della specifica normativa vigente.

Articolo 7
(Custodia e vigilanza)

Durante gli allenamenti e le varie manifestazioni sportive dovrà essere costantemente assicurata la custodia dell'impianto. Quella esterna potrà essere conseguita anche mediante convenzione con i servizi di vigilanza operanti sul terreno comunale.

Articolo 8
(Modalità di utilizzo dell'impianto)

Il Concessionario dovrà utilizzare il campo sportivo unicamente per lo svolgimento di attività sportive, inoltre può concedere l'utilizzo degli impianti sportivi nei casi previsti dal successivo art. 9.

Il Concessionario assume su di sé ogni responsabilità derivante all'utilizzazione dello stesso.

Il concedente si riserva comunque l'uso delle strutture per tutta la durata della convenzione, per manifestazioni di pubblico interesse (attività sportive scolastiche per bambini, manifestazioni a scopo di beneficenza, eventi, ecc.). Comunque tutte le attività che il concedente si riserva devono essere concordate preventivamente con il concessionario della struttura.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni opportuna valutazione nel caso di eventuali accordi di gestione nel caso di più Concessionari o accordi con altre Associazioni che dovranno essere comunicati preventivamente a mezzo Pec o raccomandate a/r all'Ente Proprietario che provvederà all'applicazione del canone concessorio di cui sopra.

Nel caso in cui le strutture, le attrezzature ed impianti dovessero subire danneggiamenti in occasione dell'utilizzazione da parte di altri soggetti autorizzati dal concedente, quest'ultimo a semplice richiesta del concessionario, dovrà provvedere al ripristino dello status quo ante in tempo utile per l'utilizzazione

degli stessi impianti da parte del concessionario o, se del caso, alla sostituzione di tutto ciò che risultasse irrimediabilmente deteriorato.

Articolo 9 (F.I.D.A.L. – F.I.G.C.)

Il Concessionario deve consentire, in qualunque momento fosse richiesto, al C.O.N.I., alla F.I.D.A.L. e alla F.I.G.C l'uso gratuito degli impianti per lo svolgimento di allenamenti di rappresentative regionale, nazionale ed estere o di manifestazioni ufficiali organizzati dalle stesse Federazioni.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di allenamenti e manifestazioni ufficiali a società regolarmente iscritte a CONI, FIDAL, FIGC su richiesta da parte di quest'ultime a condizione che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività sportive programmate;

Articolo 10 (Responsabilità)

Il Concessionario, o ciascuno degli eventuali assegnatari, si obbliga ad usare il complesso sportivo e le relative attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danno di qualsiasi genere. Si obbliga, altresì, ad esonerare il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potrebbero derivare a chiunque, comunque causati, in relazione a tutto quanto forma oggetto della presente convenzione e a sollevare il concedente da ogni azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere avanzata in relazione a tutto quanto forma oggetto della convenzione.

Il concessionario sarà, inoltre, obbligato a risarcire il concedente per qualsiasi danno o deterioramento occorsi agli impianti, locali ed attrezzature, dotazioni ed accessori, in occasione dell'utilizzazione degli impianti da parte dello stesso o dei suoi aventi titolo. Inoltre, dovrà provvedere immediatamente a proprie spese, a semplice richiesta del concedente, al ripristino o, se del caso alla sostituzione di quanto risulti danneggiato e deteriorato, salvo il ristoro di ulteriori danni;

Il concessionario terrà, altresì, indenne il concedente in ordine ad ogni altra richiesta o pretesa che possano derivare dalla gestione del complesso sportivo (es. spese del personale, forniture, ecc.).

Articolo 11 (Controllo ingressi)

Fa carico al concessionario ai suoi aventi causa laddove autorizzati all'utilizzo degli impianti, l'onere dei servizi di controllo agli ingressi. Il concessionario, ovvero gli aventi causa, dovrà assicurare la vigilanza degli accessi al completo sgombero degli impianti da parte di tutti gli spettatori.

Articolo 12 (Emergenza)

Tutti i servizi di emergenza e di soccorso previsti dalla legge dovranno essere assicurati a cura e spese del concessionario durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dallo stesso.

Articolo 13 (Cautele)

Il Concessionario si obbliga ad impedire che il numero delle persone, a qualsiasi titolo ammesse negli impianti, non sia superiore a quello stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.01.1994 (limitazione presenze fino a 100 persone).

Articolo 14 (Esecuzione lavori)

Nel caso in cui il concessionario intende realizzare, a sua cura e spese, l'esecuzione di lavori per il miglioramento degli impianti, questo potrà procedere ai lavori solo se espressamente e preventivamente autorizzato dal Comune di Gagliano del Capo, con il quale dovranno essere comunque concordati tempi e modi dell'intervento.

Articolo 15 (Assicurazione)

Restano a carico di ogni concessionario gli oneri relativi alla stipula di Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile con massimale pari ad € 250.000,00, a garanzia di eventuali danni causati a cose e/o a persone durante l'uso dell'intera struttura e per la durata di utilizzo della stessa.

Articolo 16 (Pubblicità)

Il Concessionario ha diritto di gestire la pubblicità ritraendone i relativi utili, esclusivamente all'interno della recinzione dell'impianto sportivo, provvedendo a produrre al Comune regolari denunce fiscali, in ottemperanza al D.P.R 26-10-1972 N. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, e a pagare l'imposta di pubblicità e con l'osservanza dell'eventuale relativo vigente regolamento comunale in materia.

Nel caso di utilizzo degli impianti da parte di soggetti autorizzati dal concedente o dal concessionario, nei casi e nei limiti espressamente consentiti, il fruitore dell'impianto medesimo dovrà consentire, senza nulla pretendere, il mantenimento della pubblicità installata dal concessionario della struttura.

Quest'ultimo, a sua volta, dovrà consentire, senza nulla a pretendere, l'installazione negli stessi casi e limitatamente ad ogni singola manifestazione, anche della pubblicità relativa all'eventuale sponsor di ognuno dei fruitori.

Articolo 17 (Controllo della gestione)

Il Concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento e senza alcun preavviso l'accesso agli impianti agli Amministratori Comunali e al personale a ciò delegato dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni, per l'accertamento dello stato degli impianti, delle condizioni di manutenzione degli stessi, dell'osservanza delle prescrizioni della presente convenzione, del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 18

(Termine)

La Concessione decadrà automaticamente senza necessità di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, per una qualsivoglia inadempienza agli obblighi della presente convenzione, previa contestazione scritta dal concedente ed acquisizione delle controdeduzioni del concessionario nel termine di giorni quindici della notifica della nota di contestazione.

La convenzione decadrà automaticamente in caso di sottoposizione del concessionario a procedura fallimentare o concorsuale.

Restano fermi i casi di decadenza ope legis.

La convenzione potrà essere revocata per sopravvenuti rilevanti motivi di interesse pubblico.

Articolo 19 (Spese)

Tutte le spese ed altri oneri in genere inerenti e dipendenti dalla effettuazione delle manifestazioni organizzate dal concessionario sono a carico dello stesso.

Articolo 20 (Rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si obbligano ad osservare le disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Articolo 21 (Rinvio)

Agli effetti della presente convenzione, le Società e/o Associazione Sportiva affidatarie, dovranno indicare un referente con domicilio in _____ alla Via _____ rif. telefonico _____ - indirizzo pec _____ che curerà i rapporti con questo Ente e che firmerà il presente atto in segno di accettazione.

Articolo 22 (Diritto di immagine)

Il diritto di immagine è esclusivo del concedente, per cui è vietata la riproduzione fotografica, cinematografica e televisiva degli impianti o di parte di essi, senza espressa autorizzazione.

I sottoscritti dichiarano di aver preso conoscenza di tutto quanto precede e, in particolare, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 bis della presente convenzione.

Interamente letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Il Responsabile del Settore

Il Concessionario
